



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Giuseppe Grasso	Presidente
Davide De Giorgio	Consigliere
Luca Varrone	Consigliere
Cesare Trapuzzano	Consigliere
Raffaella Maria Gigantesco	Consigliere Rel.

Oggetto:

VENDITA

Ud.08/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12590/2025 R.G. proposto da:

████████████████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████

-ricorrente-

contro

██████████ s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████ e ██████████

-ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 261/2025 depositata
il 28/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dal
Consigliere Raffaella Maria Gigantesco.

FATTI DI CAUSA



1. Con decreto ingiuntivo n. 2295/2016, il Tribunale di Lecce ingiungeva a [REDACTED] in favore di [REDACTED] s.r.l., il pagamento della somma di euro 25.256,85, oltre accessori, a titolo di IVA asseritamente dovuta sulle fatture emesse in relazione al corrispettivo della cessione di unità immobiliari intervenuta tra le parti in forza del contratto di permuta del 4.04.2014.

2. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'ingiungente al pagamento della penale per il ritardo nella consegna delle due unità immobiliari oggetto di permuta, nonché pronuncia ex art. 2932 c.c. Si costituiva [REDACTED] s.r.l., eccependo che il termine per la consegna degli alloggi era stato convenzionalmente prorogato per il numero dei giorni nei quali non era stato possibile eseguire le lavorazioni per cause indipendenti dalla propria volontà e deducendo che, già in data 17/03/2017, era cessata la materia del contendere sulla domanda ex art. 2932 c.c.; concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande riconvenzionali.

Il Tribunale adito riconosceva il credito di [REDACTED] s.r.l. nella misura di euro 25.256,85 e determinava il credito del [REDACTED] in euro 2.500, a titolo di penale; compensate le contrapposte poste creditorie, revocata l'ingiunzione, condannava l'opponente al pagamento della differenza, oltre interessi dalla data della statuizione sino al soddisfo; dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda ex art. 2932 c.c.; compensava altresì le spese di lite.

3. Avverso detta sentenza [REDACTED] s.r.l. proponeva appello, lamentando il mancato riconoscimento, sul proprio credito, degli interessi legali dal 10.02.2016, data di costituzione in mora, sino alla domanda, nonché degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda proposta con decreto ingiuntivo al soddisfo; censurava, inoltre, la valutazione dell'esito complessivo del giudizio ai fini della



regolamentazione delle spese, deducendo che esse avrebbero dovuto essere compensate nella misura di 1/3, con condanna dell'opponente al pagamento dei residui 2/3.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione [REDACTED] proponendo appello incidentale affidato a due motivi. Con sentenza n. 261/2025, pubblicata il 28/03/2025, la Corte di appello di Lecce accoglieva integralmente l'appello principale e parzialmente l'appello incidentale.

4. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza di appello. [REDACTED] S.r.l. ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale.

5. In prossimità dell'adunanza camerale non partecipata, entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, comma 1, c.c. e 1284, comma 1 e 4, c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Espone che la Corte di appello di Lecce avrebbe omesso di riconoscere gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla penale di euro 2.500, come richiesto in primo grado e poi con appello incidentale.

Il motivo è inammissibile.

Con la comparsa di costituzione in appello, il [REDACTED] aveva proposto appello incidentale affidato a due motivi; con il primo aveva chiesto la condanna di [REDACTED] s.r.l. al pagamento degli interessi ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c. sulla somma riconosciuta a titolo di penale, concludendo nei seguenti termini: "in via incidentale dichiarare il diritto del sig. [REDACTED] e, per l'effetto, condannare la [REDACTED] s.r.l. al pagamento degli interessi sulla somma di euro 2.500,00 riconosciuta come penale, da corrispondere nella misura legale dalla data di



maturazione di ciascuna mensilità sino alla domanda proposta con atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo effettivo".

La Corte territoriale ha accolto il motivo sulla scorta della seguente motivazione: "Con riguardo al riconoscimento di interessi sulla clausola penale, va rilevato che il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull'importo convenzionalmente pattuito tra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Ne consegue che ove la prestazione oggetto della penale non eseguita o eseguita in ritardo, per essa sono dovuti, ricorrendone le rispettive condizioni, gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., a ciò non ostando l'effetto, proprio della clausola penale, di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, atteso che la penale, pur essendo obbligazione accessoria, ha una sua autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, mentre la prevista limitazione del risarcimento attiene all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale. Concludendo l'appello incidentale va accolto e la sentenza di primo grado va riformata riconoscendo gli interessi legali sulla somma di euro 2.500,00 dalla domanda al saldo".

Il primo motivo di ricorso per cassazione non si confronta con tale *ratio decidendi*. La sentenza impugnata, infatti, non fonda la statuizione sull'art. 1282, comma 1, c.c., né afferma la spettanza degli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, commi 1 e 4, c.c.; valorizza invece la natura della penale quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e, su tale presupposto, riconosce gli interessi moratori ex art. 1224 c.c. dalla domanda giudiziale, trattandosi di un debito di valuta, i cui interessi decorrono dalla domanda - *mora debendi* - come da giurisprudenza risalente e consolidata sul punto (*ex multis*, Cass.



Sez. L, n. 5583 del 1987, conforme Cass. Sez. 2, n. 4126/1995, conforme Cass. Sez. 3, n. 3641 del 1998, vedi Cass. Sez. 2, n. 12188 del 2017).

Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1282 e 1284 c.c. e lamenta la genericità della formula «interessi dalla domanda al saldo», prospettando l'inidoneità della statuizione a costituire titolo per il riconoscimento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., ma non censura la diversa base giuridica posta dalla Corte d'appello a fondamento dell'accoglimento dell'appello incidentale.

Ne consegue che la doglianza resta eccentrica rispetto alla decisione impugnata. Ove il ricorrente abbia inteso dedurre che la Corte territoriale, a fronte di una domanda specificamente formulata ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., non abbia pronunciato su tale profilo ovvero, aveva abbia reso una motivazione apparente o obiettivamente ambigua, avrebbe dovuto veicolare la censura nei termini propri dell'omessa pronuncia o della nullità della sentenza ex art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.; tale operazione, tuttavia, non può essere compiuta d'ufficio mediante una riqualficazione del motivo che ne altererebbe il contenuto sostanziale.

La declaratoria di inammissibilità del primo motivo del ricorso principale rende ultroneo e assorbe l'esame del ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del medesimo motivo, con il quale [REDACTED] s.r.l. ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1241 c.c., in materia di compensazione legale e giudiziale, in combinato disposto con l'art. 32, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4; violazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale, in accoglimento di un motivo di appello proposto dalla controparte, riformato il regolamento delle spese processuali del primo grado di giudizio e statuito su quelle di appello, rendendo una motivazione



apparente, omettendo di accertare la soccombenza virtuale in merito alla domanda su cui era cessata la materia del contendere, omettendo di rilevare il difetto a contraddire sulla medesima e, infine, applicando il principio della soccombenza su una domanda accolta, ma in misura inferiore a quanto richiesto.

In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr., Cass. Sez. L, n. 3819 del 2020). La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 1, n. 1986 del 2025; Cass. Sez. 6-1, n. 6758 del 2022).

Nel caso in esame il percorso argomentativo della decisione è percepibile come emerge dalla lettura delle pagg. 7 e 8 della sentenza gravata.

La seconda parte del secondo motivo di ricorso avverso la sentenza di appello, nella parte in cui denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per le ragioni *ut supra*, riportate è altresì inammissibile, atteso che è consolidato il principio in forza del quale la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta



sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (*ex plurimis*, Cass. Sez. 2, n. 289 del 1966; Cass. Sez. 2, n. 2149 del 2014, Cass. Sez. 2, n. 30592 del 2017, Cass. Sez. 6-3, n. 14459 del 2021).

La decisione si pone in scia di continuità con i principi da ultimo affermati da Cass., Sez. U., n. 32061 del 2022, secondo cui, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima parte, al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato di legittimità è limitato all'accertamento della mancata violazione di tale principio, mentre restano riservate al potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca quanto in quella di concorso di altri giusti motivi, sia la relativa quantificazione, ove contenuta entro i limiti tabellari.

La richiamata pronuncia delle Sezioni Unite non attribuisce alla Corte di cassazione un potere di rivalutazione della proporzione della compensazione, né consente di sostituire al giudizio del giudice di merito una diversa ponderazione quantitativa dell'esito della lite; essa individua, piuttosto, il limite esterno del potere discrezionale, costituito dal divieto di porre le spese, anche solo in parte, a carico della parte integralmente vittoriosa, e conferma che, quando vi siano esiti plurimi e reciprocamente sfavorevoli, la compensazione parziale è astrattamente consentita.

Il secondo motivo è pertanto inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei legali della controricorrente, dichiaratisi anticipatari.

Atteso l'esito del ricorso principale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del



ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2.800,00, ed euro 200,00 per esborsi in favore della controricorrente, con distrazione in favore degli avvocati [REDACTED] e [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio di giorno 8 luglio 2026 della Seconda sezione civile.

Il Presidente

Giuseppe Grasso

